

Codice A1816A

D.D. 2 agosto 2018, n. 2343

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Circolare n. 4/AMD del 03/04/2012 - Completamento Opere di cui Autorizzazione n. 55 del 25/05/2010 e n. 211 del 09/09/2010 e proroga autorizzazione n. 84 del 05/03/2013 rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo per lavori di realizzazione di edifici residenziali in ambito PEC (sub comparti CN6BG e CN12A) in Comune di Dogliani (CN). Proponente: La Langa Immobiliare srl.

PRESO ATTO che, per gli effetti della L.r. 23 del 02/10/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione Piemonte è l'Ente competente ad emettere l'autorizzazione di cui alla L.r. 45/89, non in subdelega comunale;

PREMESSO che le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche, viabilità interna risagomatura del versante per predisposizione piazzole) e le dodici unità abitative del PEC "sub comparti CN6BG e CN12A" erano state autorizzate con D.D. n. 55 del 25/05/2010 e n. 211 del 09/09/2010 rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo;

CONSIDERATO che con D.D. n. 84 del 05/03/2013 era stata concessa una proroga al provvedimento autorizzativo sopra citato;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 84 del 05/03/2013 del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 23/03/2017, prot. n. 14310, con allegata la documentazione progettuale;

La richiesta di rinnovo deriva dal fatto che, nel termine stabilito dall'ultima proroga, non si è potuto completare la realizzazione delle 12 unità abitative (rimangono da completare i lotti 3 -4 -5 -6-7-8-9-10-12) mentre sono state completate le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche, viabilità interna, parcheggi);

A seguito dell'istruttoria e dall'esame della documentazione progettuale sono state richieste, in data 25/07/2017 (prot. 35117) integrazioni progettuali relativamente all'adeguamento della relazione geologica alla normativa attualmente in vigore;

Considerato che le integrazioni pervenute in data 02/07/2018, hanno chiarito i dubbi emersi;

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-illustrativa
- Relazione geologico-geotecnica
- Regimazione delle acque superficiali e sistema di smaltimento;
- Planimetrie e sezioni (sistemazione scavi e dreni)
- Documentazione fotografica

In sintesi, il progetto in esame consiste in lavori di scavo e riporto per realizzazione delle 9 unità abitative rimanenti in ambito PEC "sub comparti CN6BG e CN12A";

L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva;

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Preso atto che non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;
VISTO il D. Lgs. 227/2001;
VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;

determina

- **di autorizzare**, ai sensi dell'art.1 della L.R. 45/1989 la soc. **“La Langa Immobiliare srl”**, nella persona del sig. Morra Mario, in qualità di Legale rappresentante della società **“La Langa Immobiliare srl”** (con sede in Bra – P.zza Carlo Alberto 43) ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico necessarie al **“Completamento Opere di cui Autorizzazione . n. 55 del 25/05/2010 e n. 211 del 09/09/2010 e proroga n. 84 del 05/03/2013 rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo; per interventi di modifica e/o trasformazione d'uso del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di realizzazione di edifici residenziali in ambito PEC (sub comparti CN6BG e CN12A)”**, nel comune di **Dogliani (CN)**, località **Strada Provinciale Dogliani-Bossolasco**, per una superficie totale stimata in **13.817,37 mq.** ed una volumetria risultante di **6.075,67 mc.** ca. - sommando le quantità di scavo e riporto, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Dogliani, Foglio n. 31, Mappali n. 164, 300, 613, 614, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 628, 633, 634, 635, 639, 641, 643 a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con l'aggiunta delle seguenti **prescrizioni obbligatorie e vincolanti**:

1. puntuale rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica.
2. durante i lavori dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali: le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte ed incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato; a questo sistema di deflusso dovrà essere effettuata una corretta e periodica manutenzione soprattutto dopo eventi piovosi particolarmente intensi;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo. Il terreno di scavo, eventualmente in esubero, dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
4. per quanto riguarda il materiale di scavo, riutilizzato in sito come riporto dovrà essere rispettato quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
5. la pendenza delle scarpate in fase di scavo (in assenza di sistemi di contenimento delle pareti) con particolare attenzione alle operazioni di sbancamento previste non dovranno avere

pendenze superiori ai valori di angolo di attrito (per i terreni di copertura e per i litotipi del substrato) indicati nella relazione geologica;

6. i fronti di scavo dovranno essere protetti, per tutta la durata del cantiere, dall'erosione delle acque meteoriche con teli impermeabili;
7. i riporti dovranno essere stesi in strati successivi di 50-60 cm, adeguatamente compattati;
8. in ottemperanza alle indicazioni progettuali contenute nella relazione geologica, le fondazioni dovranno essere immorsate nei litotipi terziari compatti; per le fondazioni profonde su pali, l'ammorsamento nei terreni compatti del substrato dovrà essere pari ad almeno un terzo della lunghezza complessiva;
9. tutte le superfici di scopertura dovranno essere adeguatamente inerbite;
10. dovrà essere verificata e certificata la funzionalità del sistema di raccolta delle acque d'infiltrazione a tergo dei muri di sostegno interrati come specificato nelle planimetrie progettuali;
11. dovrà essere realizzata una griglia carrabile, collegata al sistema di smaltimento delle acque all'ingresso di ogni singolo lotto;
12. poiché le conclusioni della relazione geologica si basano su dati di carattere puntuale, sarà necessario verificare, in corso d'opera, la migliore tipologia di fondazioni da adottare (pali o la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche, la definizione della tipologia di fondazione e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
14. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
15. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Ceva dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
16. qualsiasi modifica rispetto al progetto agli atti, con particolare riferimento a quelle che dovessero rendersi necessarie nel caso di difficoltà esecutive, dovrà essere oggetto di specifica istanza di variante;
17. eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

- di stabilire **che i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo**, con la condizione che, una volta iniziati, devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Per il ritiro del Provvedimento autorizzativo dovrà essere pagata l'imposta di **Bollo (16 € ogni 4 pag.)**

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente verbale, la Determinazione di autorizzazione che riprende tali indicazioni potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che il presente provvedimento è reso ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Il pagamento del costo del corrispettivo di rimboschimento e del deposito cauzionale è già stato effettuato in relazione all'autorizzazione originaria rilasciata dall'Amministrazione Provinciale n. 55 del 25/05/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI